

L'imposta sul valore aggiunto

L'effettuazione delle operazioni e
l'esigibilità dell'imposta

L'effettuazione come momento di completamento e chiusura della «operazione rilevante»

- Cosa significa operazione rilevante ai fini IVA?
 - Sorgere di obblighi formali e sostanziali in termini di:
 - FATTURAZIONE
 - REGISTRAZIONE
 - DICHIARAZIONE
 - ESIGIBILITA' dell'imposta (conseguenza questa non necessaria)
 - DEBITO per il cedente
 - CREDITO (DETRAZIONE) per il cessionario
- Quando una operazione diviene concretamente rilevante (ovvero il presupposto si concretizza) ?
 - Nel momento in cui l'operazione si considera **effettuata**
- L'effettuazione dell'operazione (il c.d. «fatto generatore») determina:
 - Chiude la rilevanza iva dell'operazione;
 - Risolve i problemi di diritto transitorio
 - Fissa temporalmente la disciplina applicabile

I riferimenti normativi. La disciplina nazionale e quella comunitaria

- **Disciplina nazionale**
 - ART. 6 DPR 633/1972: «Effettuazione delle operazioni»
- **Disciplina comunitaria**
 - ARTT. 62, 63, 64, 65, 66 DIRETTIVA 2006/112/CE. Per il momento prendiamo in considerazione gli articoli
 - ART. 62: Definisce il FATTO GENERATORE e l'ESIGIBILITA' DELL'IMPOSTA:
 - Il fatto generatore è quello «per il quale si realizzano le condizioni di legge necessarie per l'esigibilità dell'imposta».
 - L'esigibilità dell'imposta viene qualificata come «il diritto che l'Erario può far valere a norma di legge, a partire da un dato momento presso il debitore, per il pagamento dell'imposta, anche se il pagamento può essere differito»

... Continua ... la disciplina comunitaria

- ART. 63: «Il **fatto generatore** dell'imposta si verifica e l'imposta diviene **esigibile** nel momento in cui è **effettuata** la cessione di beni o la prestazione di servizi»
- ART. 66 ammette la facoltà, per gli Stati Membri, di «stabilire che, per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi, **l'imposta diventi esigibile** in uno dei momenti seguenti:
 - A) non oltre il momento dell'**emissione della fattura**;
 - B) non oltre il momento dell'**incasso del prezzo**

Il fatto generatore e l'esigibilità dell'imposta

- **REGOLA:**
 - FATTORE GENERATORE => ESIGIBILITA'
- **DEROGHE:** ipotesi di scollegamento
 - **ESIGIBILITA' DIFFERITA** (art. 6, 5° comma, DPR 633/1972)
 - **ESIGIBILITA' ANTICIPATA** (art. 6, 4° comma, DPR 633/1972)
 - ACCONTO
 - **FATTURAZIONE ANTICIPATA** (art. 6, 4° comma, DPR 633/1972)
 - **ESIGIBILITA' FRAZIONATA**

Il momento impositivo per le operazioni intracomunitarie

- CESSIONE DEI BENI
 - Momento della **partenza** dei beni dal territorio di origine
 - Sia per il CEDENTE
 - Sia per il CESSIONARIO
 - Infatti da questo momento scatta in capo al cessionario l'eventuale obbligo di AUTOFATTURAZIONE in caso di mancata emissione di fattura
 - IRRILEVANZA DEGLI ACCONTI (art. 220 direttiva 2006/112/ce)
- PRESTAZIONE DI SERVIZI
 - **Ultimazione** del servizio
 - Salvo che il pagamento del prezzo o di parte di esso non anticipi l'ultimazione
 - In questo caso il momento impositivo è il PAGAMENTO (RILEVANZA DELL'ACCONTO)
 - PARTICOLARITA': SERVIZI A CARATTERE PERIODICO O CONTINUATIVO
 - Il momento impositivo è la data di maturazione dei corrispettivi

Le deroghe in ambito comunitario alla regola fatto generatore = esigibilità

- EMISSIONE DELLA FATTURA
 - Rimane, quindi, salva la facoltà di emettere fattura anticipata (anche ad es. in caso di acconto nella cessione del bene)
- INCASSO DEL PREZZO
 - TOTALE (PER I BENI)
 - ANCHE SOLO PARZIALE (ACCONTO) PER I SERVIZI
- OMESSA O TARDIVA FATTURAZIONE DA PARTE DEL CEDENTE

Il momento impositivo nella disciplina interna. Le cessioni di beni (art. 6)

- **CESSIONE DI BENI IMMOBILI**
 - Stipulazione dell'atto
- **CESSIONE DI BENI MOBILI**
 - Consegna o spedizione
- **DEROGHE**
 - **DIFFERIMENTO EFFETTI TRASLATIVI**
 - Realizzazione degli effetti
 - ESEMPI:
 - » Condizione sospensiva
 - » Vendita a prova
 - » Vendita con riserva di gradimento
 - » **CONTRATTO ESTIMATORIO**

...Continua (LE DEROGHE)

- CESSIONI PER ATTO DI PUBBLICA AUTORITA',
CESSIONI PERIODICHE O CONTINUATIVE IN BASE
A CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE
 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
- AUTOCONSUMO O DESTINAZIONE A FINALITA'
ESTRANEE
 - PRELIEVO DEI BENI
- **CESSIONI INTRACOMUNITARIE CONTINUATIVE DI
BENI SU UN PERIODO SUPERIORE AD UN MESE DI
CALENDARIO**
 - Si considerano effettuate alla scadenza di ogni mese.

Il momento impositivo interno per le prestazioni di servizi

- REGOLA
 - Pagamento del corrispettivo
- DEROGA
 - PRESTAZIONI DI SERVIZI GRATUITE (ivi comprese anche l'AUTOCONSUMO e la DESTINAZIONE A FINALITA' ESTRANEE ALL'IMPRESA)
 - Momento in cui la prestazione è resa
 - Se assume carattere periodico o continuativo
 - Nel mese successivo a quello in cui la prestazione è resa
- SERVIZI COMUNITARI
 - Come abbiamo visto la regola della rilevanza «per cassa» non vale per le prestazioni di servizi in ambito comunitario.
 - Le prestazioni di servizi intracomunitarie effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti nel medesimo periodo si considerano effettuate almeno alla scadenza di un anno

Ipotesi di effettuazione in ogni caso (al di là delle regole)

- **PREDETERMINAZIONE NORMATIVA DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI (Art. 6, comma 4, DPR 633/1972)**
 - EMISSIONE DELLA FATTURA
 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO (sole per le operazioni interne)
- **DEROGA con riferimento alla ESIGIBILITA' nel caso sub 1 di emissione di FATTURA**
 - Art. 6, comma 5, DPR 633/1972

Il regime dell'iva per cassa

- RIFERIMENTO NORMATIVO
 - ART. 7 DL 185/2008 (convertito in L. 2/2009)
 - Il regime è stato poi riformato dal D.L. 83/2012 (convertito in L. 134/2012) (decorrenza 01/12/2012) che ha introdotto l'**art. 32 bis nel D.L. 83/2012**
- CARATTERISTICHE
 - Esigibilità differita all'atto del pagamento del corrispettivo
 - La scelta è opzionale esercitabile mediante dichiarazione (quadro VO)
 - L'IVA sugli acquisti diviene detraibile all'atto del pagamento
 - Il cliente ha comunque diritto alla detrazione nel momento in cui l'operazione si considera effettuata
 - L'imposta diviene comunque esigibile o detraibile trascorso 1 anno dall'effettuazione dell'operazione
- REQUISITI
 - Soggetti passivi con volume d'affari non superiore a € 2.000.000,00
 - Si applica alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi (non nei confronti di consumatori finali)